

## **Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici**

**Modificazione del 18 giugno 1993**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1993<sup>1)</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 19 marzo 1976<sup>2)</sup> sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici è modificata come segue:

*Art. 2 Titolo*

Definizioni

*Titolo che precede l'art. 3*

### **Capo II. Condizioni per la messa in circolazione**

*Art. 3 Principio*

Le installazioni e gli apparecchi tecnici possono essere messi in circolazione soltanto se non mettono in pericolo la vita e la salute di chi li usa e dei terzi, qualora siano utilizzati con cura e conformemente alla loro destinazione. Devono soddisfare ai requisiti essenziali di sicurezza e salute stabiliti secondo l'articolo 4 o, mancando tali requisiti, essere concepiti secondo le regole della tecnica riconosciute.

*Art. 4 Requisiti di sicurezza e di salute*

Il Consiglio federale definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute tenendo conto del diritto internazionale applicabile in materia.

<sup>1)</sup> FF 1993 I 609

<sup>2)</sup> RS 819.1

#### *Art. 4a* Norme tecniche

<sup>1</sup> L'Ufficio federale competente designa, d'intesa con l'Ufficio federale dell'economia esterna, le norme tecniche in grado di attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.

<sup>2</sup> Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.

<sup>3</sup> Può incaricare organizzazioni svizzere di normalizzazione indipendenti di elaborare tali norme tecniche.

#### *Art. 4b* Conformità con i requisiti di sicurezza e di salute

<sup>1</sup> Chiunque mette in circolazione installazioni o apparecchi tecnici deve poter dimostrare la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.

<sup>2</sup> Se le installazioni e gli apparecchi tecnici sono costruiti conformemente alle norme tecniche giusta l'articolo 4a, si presuppone che i requisiti essenziali di sicurezza e di salute siano soddisfatti.

<sup>3</sup> Chiunque mette in circolazione installazioni e apparecchi tecnici che non corrispondono alle norme tecniche giusta l'articolo 4a deve poter dimostrare che i requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono rispettati in altro modo.

<sup>4</sup> Se nessun requisito essenziale di sicurezza e di salute è stato precisato, si deve poter dimostrare che l'installazione o l'apparecchio tecnico è stato costruito conformemente alle norme tecniche riconosciute.

#### *Art. 5* Valutazione della conformità

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- a. la procedura di controllo della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute;
- b. l'utilizzazione del contrassegno di conformità.

<sup>2</sup> Per le installazioni e gli apparecchi che presentano un rischio più elevato, può esigere che la conformità sia certificata da un apposito organo di valutazione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può concludere accordi con gli Stati esteri per il riconoscimento reciproco di rapporti d'esame e prove di conformità.

#### *Art. 6 secondo periodo*

... Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione e disciplina il controllo successivo delle installazioni e degli apparecchi tecnici.

#### *Art. 7* Tasse

Per il controllo successivo delle installazioni e degli apparecchi tecnici da parte degli organi esecutivi possono essere riscosse tasse. Il dipartimento competente emana l'ordinamento delle tasse.

*Art. 8 Pubblicazione*

Le norme tecniche giusta l'articolo 4a sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute.

*Art. 10 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> I mandatari degli organi esecutivi e di vigilanza possono controllare installazioni e apparecchi tecnici in circolazione e, all'occorrenza, prelevare campioni.

<sup>2</sup> Ai mandatari devono essere date gratuitamente tutte le informazioni necessarie e dev'essere concesso loro di consultare i documenti, in particolare il certificato di conformità.

*Art. 11 Titolo, cpv. 1 e 2*

Misure amministrative

<sup>1</sup> *Abrogato*

<sup>2</sup> Nell'ambito della procedura di controllo successivo, gli organi esecutivi possono ordinare che installazioni e apparecchi tecnici non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute o alle regole della tecnica riconosciute non siano più messi in circolazione. In caso di grave pericolo, essi possono inoltre ordinarne il sequestro o la confisca.

*Art. 12 secondo e terzo periodo*

... Le decisioni cantonali di ultima istanza e le decisioni delle organizzazioni specializzate e delle istituzioni sono impugnabili mediante ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni. Contro le decisioni di questa commissione può essere interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1993

Il presidente: Piller

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 18 giugno 1993

Il presidente: Schmidhalter

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 6 luglio 1993<sup>1)</sup>

Termine di referendum: 4 ottobre 1993

5278

<sup>1)</sup> FF 1993 II 827

## **Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici Modificazione del 18 giugno 1993**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1993
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	06.07.1993
Date	
Data	
Seite	827-830
Page	
Pagina	
Ref. No	10 117 467

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.